

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 36 del 09-12-2016

AUTORIZZAZIONE INCREMENTO ORARIO RAPPORTO DI LAVORO PART TIME DELLA DOTT.SSA BALDINU ROSANNA DAL 01.01.2017

L'anno **duemilasedici**, addì **nove** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** nella Residenza Municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

MASALA ANTONELLO	Sindaco	Р
SOTGIA DANIELA	Vice Sindaco	Р
GONNELLA SILVIA	Assessore	Р
MUSU DONATELLA	Assessore	P

Presentin. 4 Assentin. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE PIREDDU ANNA MARIA GIULIA. Il Sindaco MASALA ANTONELLO, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare.

Dato atto che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del contingente minimo di personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie.

Considerato:

- che la dott.ssa Rosanna Baldinu è impiegata a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune con contratto a tempo parziale pari a trenta ore;
- che il comune è attualmente dotato di sole n. 2 unità di personale con qualifica impiegatizia, assunte a tempo indeterminato;
- che la dipendente si occupa quotidinanamente dell'Ufficio Amministrativo e Affari Generali, che comprende settori complessi ed eterogenei quali i Servizi Sociali la Segreteria il Protocollo, gli atti amministrativi, Pubblica Istruzione, Sport, Cultura, Biblioteca Comunale, Turismo;
- che l'attuale impiego dell'istruttore direttivo amministrativo sociale, Dott.ssa Rosanna Baldinu in *part time* a 30 ore settimanali non consente di garantire la disponibilità dei delicati servizi sociali negli spazi pomeridiani con ciò arrecando disagio alla peculiare utenza.

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare le ore attualmente oggetto del contratto di lavoro della medesima esclusivamente in un'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare e del suddetto incarico.

Richiamati gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- ➤ Del. n. 198/2011/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";
- ➤ Parere n. 496 /2011 Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale si attesta quanto segue "questo Consesso dubita oggi fortemente (....) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma....), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro parttime cui) cui in termini



- sinallagmatici, non può che corrispondere (....), una proporzionale, maggiore retribuzione";
- ➤ Parere 8/2012 Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna secondo cui "solo una trasformazione da part- time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata ";
- ➤ Parere n. 67/2012/PAR Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che "la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale";
- ➤ Parere n.225 /2013 Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n.244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)]";
- ➤ Parere 168/2013/PAR Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce "l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto fulltime, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile."
- ➤ Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte".

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.

Dato atto che l'aumento di 5 ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione

4

dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione, essendo palese che trattasi di mero incremento orario per consentire la disponibilità di servizi sociali all'utenza negli spazi pomeridiani.

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore amministrativo direttivo sociale Baldinu Rosanna al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Considerato che l'Ufficio Finanziario ha provveduto a effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale anche alla luce del recente parere della Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG Adunanza del 29 gennaio 2015.

Atteso che l'ente non era soggetto al patto di stabilità e che vengono rispettati i limiti vigenti in relazione al rapporto tra spese di personale e spesa corrente non superiore al 50%, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.

Dato atto che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale. **Considerato** altresì che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale.

Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro.

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 14/03/2016 sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale per l'anno 2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 14/03/2016 di approvazione del Piano di Azioni Positive triennio 2016/2018;

Ritenuto

- di apportare variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa della dipendente BALDINU ROSANNA, Istruttore Direttivo Amministrativo Sociale, lavoratrice part-time in forza all'Ente, precisamente con un incremento orario settimanale da 30 (trenta) ore a 35 (trentacinque) ore, al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;
- di demandare agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito; Visti:

- Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico Degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego";
- Il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA DI GIUNTA n.36 del 09-12-2016 COMUNE DI MONTELEONE ROCCADORIA



- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Con votazione unanime legalmente e espressa e manifestata

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di **approvare** l'aumento di durata della prestazione lavorativa della dipendente Baldinu Rosanna, Istruttore Direttivo Amministrativo Sociale, cat. giuridica D2 ed economica D2, parttime in forza all'Ente, con un incremento orario settimanale da 30 (trenta) ore a 35 (trentacinque) ore, al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti amministrativi.
- 3) di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al patto di stabilità.
- 4) di **demandare** ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione consequenziali ed inerenti alla presente delibera.

Infine, di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.



Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio F.to ANTONELLO MASALA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio Finanziario F.to ANTONELLO MASALA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco F.to MASALA ANTONELLO

Il Segretario Comunale
F.to PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico che copia conforme del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale al numero del registro degli atti pubblicati e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal .

Il SEGRETARIO COMUNALE F.to PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Monteleone Rocca Doria,

Il Segretario Comunale
F.to PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

La presente copia è conforme all'originale.

Monteleone Rocca Doria

Il Segretario Comunale

2 4